



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. M. _____ Presidente

dott. L. _____ Giudice

dott. C. _____ Giudice est.

nel procedimento n. _____ p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

_____ (C.F. M. _____)

(C.F. _____)

- ricorrenti -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto dai coniugi _____ e _____ per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato che in base agli art. 40 e 41 CCII – applicabili nel procedimento di liquidazione controllata in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII – l'udienza di convocazione delle parti non è necessaria laddove, come nel caso di specie, il ricorso sia stato promosso dallo stesso debitore e non siano individuabili specifici contraddittori, dandosi così continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, c. 2 CCII, atteso che i ricorrenti risiedono in _____

ritenuto che l'istanza sia stata legittimamente presentata dai ricorrenti in modo congiunto, nella loro qualità di familiari (coniugi) conviventi, quindi in applicazione del disposto dell'art 66, co. 1 CCII sulle c.d. procedure familiari;

ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio del _____ e l'altra relativa al patrimonio della _____. Pertanto, dovranno essere tenute distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incumbenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCII: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc. Di conseguenza, le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;

considerato che è stata prodotta tutta la documentazione richiesta dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII per l'ipotesi di ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie), e segnatamente: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni di proprietà (ossia lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (intendendosi in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento dei debitori e della loro famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);

rilevato che il gestore della crisi nominato dall'OCC, Dott. L _____, nella propria relazione particolareggiata allegata al ricorso ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti (che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

rilevato che i ricorrenti non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa né altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (entrambi svolgono oggi attività di lavoro dipendente, il _____ i come operaio a tempo pieno presso _____ e la _____ come impiegata amministrativa part-time presso _____, mentre la _____, società di cui i ricorrenti erano soci e il _____ amministratore unico, è stata dichiarata fallita nel 2015), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 co. 1, 2 co. 1 lett. c) e 268 co. 1 CCII sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore nominato dall'OCC: a) la _____ è gravata da debiti (in parte in comune con il marito e in parte propri, anche derivanti da fidejussioni prestate in favore della _____ poi fallita) verso banche, istituti finanziari, altri privati, Erario ed Enti Pubblici per complessivi € 279.551,73, a fronte di un patrimonio costituito unicamente dalla liquidità presente sul conto corrente _____ a lei intestato (€ 739,66) e dalla quota a lei riferibile della liquidità presente sul conto corrente cointestato (50% dei complessivi € 1.324,36), oltre che dal reddito derivante dall'attività lavorativa part-time, pari ad € 830,00 mensili per tredici mensilità; b) il _____ è gravato da debiti (in parte in comune con la moglie e in parte anche derivanti dalla pregressa attività imprenditoriale) per € 254.597,08, potendo contare su un patrimonio costituito soltanto dalla proprietà di un'autovettura _____ immatricolata nel 2010, dalla liquidità presente sul conto _____ a lui intestato (€ 58,67), dalla quota parte a lui riferibile della liquidità presente sul conto cointestato (50% dei complessivi € 1.324,36), dal reddito derivante dal proprio impiego come lavoratore dipendente pari a € 2.280,00 mensili circa per tredici mensilità (attualmente soggetto a pignoramento del quinto) nonché dall'indennità di invalidità civile di € circa 1.000,00 mensili; c) i coniugi non sono proprietari di beni immobili, avendo subito l'espropriazione della casa di abitazione all'esito della procedura esecutiva R.E. _____, e attualmente vivono in un appartamento condotto in locazione per un canone di € 1.100,00 mensili, insieme ai loro tre figli (di cui due minorenni ed uno maggiorenne ma ancora non indipendente economicamente); d) i ricorrenti devono pertanto destinare in massima misura i propri redditi lavorativi al mantenimento del nucleo familiare, cosicché è del tutto evidente che, con le loro sostanze, essi non sono in grado di far fronte ai debiti di cui sono gravati, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperte le procedure di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

considerato che i ricorrenti espongono spese mensili di mantenimento del nucleo familiare per € 3.613,00 (verificate dall'OCC) e che tuttavia appare congruo, ai fini della presente procedura, determinare in € 3.400,00 per dodici mensilità, importo pari alla spesa media mensile fornita dall'ISTAT 2022 per la tipologia familiare in esame, la quota di reddito dei ricorrenti necessaria al

mantenimento del nucleo familiare, e quindi esclusa dalla liquidazione. Si prevede, in linea di principio, una ripartizione di tale spesa in capo ai due coniugi in misura tendenzialmente proporzionale all'entità dei rispettivi redditi (e dunque per il 85% in capo al sig. _____ e per il 15% in capo alla _____). Resta inteso che: (i) qualora nel corso della procedura vi siano mensilità in cui soltanto uno dei coniugi ricorrenti svolge attività lavorativa, il coniuge lavoratore è autorizzato, in relazione a tali mensilità, a trattenere il proprio reddito ai fini delle esigenze del mantenimento familiare fino alla concorrenza dell'importo totale di € 3.400,00, destinando l'eventuale surplus in favore dei creditori della propria procedura; (ii) nelle mensilità in cui entrambi i coniugi svolgano attività lavorativa, gli stessi dovranno contribuire al mantenimento familiare nelle rispettive percentuali dell'85% e del 15%, cosicché – ferma l'acquisizione della somma di € 1.100,00 percepita a titolo di indennità di invalidità civile – il sig. _____ potrà trattenere il proprio reddito fino alla concorrenza dell'importo di € 1.595,00 e la sig.ra _____ fino alla concorrenza dell'importo di € 705,00, ciascuno di essi destinando la quota di reddito eccedente tale importo in favore dei creditori della rispettiva procedura. La quota di € 3.400,00 mensili per dodici mensilità, esclusa dalla liquidazione, potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura, a fronte di istanza dei ricorrenti motivata da mutamenti significativi sopravvenuti, adeguatamente documentati (ad esempio, necessità di sostenere spese impreviste e urgenti, etc.);

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte dei ricorrenti, sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura; 2) ordinare ai rispettivi datori di lavoro dei ricorrenti di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sui conti correnti delle singole procedure che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, come sopra quantificati, che potranno invece rimanere a disposizione dei ricorrenti. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi dei conti correnti, distinti per ciascun ricorrente, sui quali i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui uno dei ricorrenti dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura.

Deve infatti ritenersi possibile l'emissione di tale provvedimento. Invero, le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, co. 2 lett. e) CCII (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-*quinquies* L. n. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro

(o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC, anche tenuto conto della sua manifestata disponibilità a ritenere onnicomprensivo anche di tale attività il compenso già pattuito con i ricorrenti;

ritenuto che, alla luce della natura onnicomprensiva della procedura liquidatoria, non possa essere accolta la richiesta di escludere *a priori* dalla liquidazione del patrimonio l'autoveicolo in proprietà del sig. _____, essendo rimessa al liquidatore ogni successiva valutazione circa l'eventuale non convenienza del procedere alla liquidazione di detti beni (ad esempio perché di difficile commerciabilità o perché di valore così modesto da non coprire le spese di una vendita competitiva), fermo restando che i debitori possono invece essere autorizzati a continuare ad utilizzare l'autoveicolo, in quanto necessario per gli spostamenti e per le esigenze familiari (anche considerato che, in caso contrario, gli stessi dovrebbero sopperire alle esigenze di mobilità mediante abbonamento ai mezzi pubblici, il che comporterebbe la necessità di aumentare la somma di reddito da lasciare nella loro disponibilità, con conseguente diminuzione anche di quella incamerata dalla procedura e messa a disposizione per la soddisfazione dei creditori. La disponibilità del suddetto veicolo, quindi, appare corrispondente anche all'interesse dei creditori);

considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c) CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14-*quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;

rilevato, a tale riguardo, che sarà cura del Liquidatore apprendere alla presente procedura di liquidazione controllata il ricavato della vendita esecutiva dell'immobile nell'ambito della procedura R.E. _____ Trib. _____, qualora tale ricavato non sia ancora stato ripartito in quella sede;

considerato inoltre, con particolare riferimento alla procedura di pignoramento del quinto dello stipendio promossa da _____ che le quote di stipendio maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe infatti una inammissibile deroga, non prevista

dalla legge, alla *par condicio creditorum* e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCII) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;

considerato, quanto alla durata della procedura, che, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 6/24: 1) *“la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende... dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”* (in questi termini la citata sentenza); 2) può quindi essere confermato l'orientamento già espresso da questo Tribunale (v. sentenza del _____ con le ulteriori precisazioni seguenti); 3) l'apprensione di quote di reddito può avvenire solo fino al momento della dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e, quindi, al massimo per il triennio successivo all'apertura; 4) qualora sia dichiarata l'esdebitazione, l'attività di liquidazione può proseguire solo in relazione ai beni ancora presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; 5) in particolare, la prosecuzione dell'attività liquidatoria in tal caso, pur essendo prevista solo dall'art. 281, c. 5 CCII, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 CCII e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281 CCII, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; 6) in questo caso, la prosecuzione dell'attività di liquidazione deve avvenire comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII; 7) qualora l'esdebitazione non sia dichiarata, la procedura prosegue, anche con l'apprensione delle quote di reddito, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;

considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 281 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione, all'esito, con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;

considerato che, in vista delle valutazioni che dovranno essere operate ai fini dell'esdebitazione, è opportuno sin d'ora che il liquidatore nella prima relazione periodica (ossia in quella da depositare entro il _____) provveda ad individuare in modo analitico le cause del

sovraindebitamento. Sotto questo profilo è quindi necessario che il liquidatore ricostruisca ed esponga lo sviluppo nel tempo sia della capacità reddituale del debitore, sia della maturazione del debito, in modo da individuare il momento in cui si è determinata la condizione di squilibrio irreversibile che ha generato l'attuale condizione di sovraindebitamento, verificando anche le ragioni per le quali è stato assunto il debito non più sostenibile.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- 1) dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di _____ (C.F. _____), _____, e di _____ (C.F. _____), n. _____, entrambi residenti in _____;
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. C _____;
- 3) nomina liquidatore il dott. L _____;
- 4) in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 5) ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, ad eccezione del veicolo _____, che i ricorrenti potranno continuare ad utilizzare per le esigenze familiari e lavorative sino all'inizio delle operazioni di liquidazione relative a tale bene (impregiudicate, al riguardo, le valutazioni del Liquidatore sulla convenienza e le modalità della relativa liquidazione);
- 6) dispone che siano escluse dalla liquidazione le entrate di _____ e _____ sino alla concorrenza dell'importo complessivo mensile di € 3.400,00 per dodici mensilità, rinveniente per € 1.100,00 dall'indennità di invalidità civile e per il rimanente dalle retribuzioni lavorative dei due ricorrenti, nella rispettiva misura dell'85% in capo al _____ (€ 1.595,00) e del 15% in capo alla _____ (€ 705,00), con obbligo di entrambi i ricorrenti di versare al liquidatore la parte del proprio reddito eccedente detti limiti (ivi comprese la tredicesima ed eventualmente quattordicesima mensilità) nonché ogni ulteriore entrata a qualsiasi titolo che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; diversamente, qualora solo uno dei ricorrenti svolga attività lavorativa, la quota di reddito esclusa dalla liquidazione nei termini sopra indicati dovrà imputarsi al 100% al solo coniuge percettore di reddito;

7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura; b) dispone che i datori di lavoro, su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo al singolo ricorrente della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito al punto precedente per ciascun ricorrente e come ad essi comunicato dal liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato ai datori di lavoro;

8) **dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:**

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Solo tale adempimento potrà essere unico per entrambe le procedure;

- provveda alla trascrizione della presente sentenza stessa presso il Pubblico Registro Automobilistico (previa positiva valutazione dell'opportunità di procedere alla liquidazione, di cui si sia dato conto nel programma di liquidazione);

- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori e ai creditori ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere affidata (in sua rappresentanza) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere affidata (in sua rappresentanza) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato. Si segnala sin d'ora che, all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione, il liquidatore provvederà ad aggiornare il programma di liquidazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - **entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno** (a partire dal 30/6/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC. Nel primo rapporto riepilogativo dovranno essere esposte in modo analitico le cause del sovraindebitamento, nel senso precisato nella parte motiva;
 - in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in _____, nella camera di consiglio del giorno 10.5.2024.

Il Giudice est.
dott. C _____

La Presidente
dott. M _____